



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**RICCARDO ROCCASALVA**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>58</b>	<b>17/07/2025</b>	<b>5002</b>	<b>02</b>

Oggetto:

***Revoca del D.D. n. 344 del 3/5/2023 recante il rinnovo della concessione rilasciata alla società Alberghi Mattera s.n.c., poi società Alberghi Mattera s.r.l., per l'utilizzazione delle Acque Calde Sotterranee (P.U.L.), denominata "Hotel Vittorio" nel comune di Barano d'Ischia (NA).***

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO che**

con D.D. n. 344 del 3/5/2023, alla società Alberghi Mattera s.n.c., poi società Alberghi Mattera s.r.l., con sede in Barano d'Ischia (NA) alla via Maronti n. 166, legalmente rappresentata dal sig. Vittorio Mattera, C.F. \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*, è stato rilasciato il rinnovo della concessione all'utilizzazione di acque calde sotterranee (P.U.L.) denominata "Hotel Vittorio", captate da n. 1 pozzo, nel comune di Barano d'Ischia (NA), riportato sull'unità planimetrica catastale al foglio n. 32, p.lla n. 56 ex 75, area in uso al sig. Vittorio Mattera in qualità di comproprietario;

il citato Decreto pone a carico del concessionario l'osservanza di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento regionale n. 12/2012 e dal disciplinare firmato per accettazione il 14/12/2022 con PG/2022/0619659, registrato all'Agenzia delle Entrate all'Ufficio Territoriale di Ischia con n. 1 il 2/1/2023;

la concessione può essere revocata al sopravvenire di eventi o condizioni che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del Regolamento regionale n. 12/2012;

### **PRESO ATTO che**

con nota PG/2025/0200456 del 18/4/2025, regolarmente ricevuta, è stato comunicato alla società Alberghi Mattera s.n.c., poi società Alberghi Mattera s.r.l., che, in seguito a verifiche effettuate d'ufficio, è emersa una situazione di irregolarità contributiva, tale da poter determinare, in assenza di regolarizzazione, la revoca della concessione;

con la medesima nota è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla revoca della concessione, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, nel caso in cui entro il termine di 30 giorni la società non fornisse prova dell'avvenuta regolarizzazione o avvio della regolarizzazione;

la società non ha fornito il dovuto riscontro entro i termini stabiliti, permanendo, pertanto, in una condizione di irregolarità contributiva, che costituisce un grave inadempimento degli obblighi del concessionario;

### **CONSIDERATO che**

secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, come affermato dal TAR Lazio con sentenza n. 540/2017, il possesso dei requisiti di partecipazione, tra cui la regolarità contributiva, deve sussistere per tutta la durata del rapporto concessorio, a garanzia della serietà e credibilità dell'operatore economico;

tale principio è stato ulteriormente ribadito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2716/2015, che ha precisato come il requisito della regolarità contributiva non possa essere inteso in modo frammentario o "ad intermittenza", ma debba essere mantenuto in modo continuativo;

tenuto conto che in sede di presentazione dell'istanza di rinnovo della concessione la società in indirizzo ha autocertificato il possesso del requisito di regolarità contributiva, il venir meno delle menzionate condizioni configura un fatto grave sopravvenuto, idoneo a determinare la revoca della concessione;

### **RITENUTO che**

ricorrano le circostanze previste dal combinato disposto degli articoli 20 comma 2 e 29 del Regolamento regionale n. 12/2012 per la revoca del Decreto Dirigenziale n. 344 del 03/05/2023, recante il rinnovo della concessione rilasciato alla società Alberghi Mattera s.n.c. per l'utilizzazione delle Acque Calde Sotterranee (P.U.L.) denominata "Hotel Vittorio";

occorra pertanto disporre la revoca del predetto Decreto Dirigenziale n. 344 del 03/05/2023;

**RILEVATO che**

con D.G.R. n. 478/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, è stata approvata, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali della Giunta regionale della Campania;

in virtù di tali modifiche ordinamentali le competenze della U.O.D. "Regimi Regolatori Specifici e Riduzione Oneri Burocratici" della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive" sono confluite nella U.O.D. 50.02.02 denominata "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" della medesima Direzione Generale;

con la D.G.R. n. 466 del 27/7/2023, è stato conferito al dott. Riccardo Roccasalva l'incarico di responsabile della U.O.D. 50 02 02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori";

**PRESO ATTO che**

il responsabile del Procedimento ed il Dirigente della UOD 50.02.02 ha reso dichiarazione riguardante l'assenza di conflitto di interessi agli atti del fascicolo del procedimento;

**VISTI**

il R.D. n. 1775/1933;

il R.R. n. 12/2012;

la L.R. n. 27/2019 art. 1 comma 63,64 e 65;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 50.02.02 e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della U.O.D. 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali e distributive - Cooperative e relative attività di controllo - Tutela dei consumatori" mediante la sottoscrizione del presente provvedimento.

**DECRETA**

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di revocare** il D.D. n. 344 del 3/5/2023 recante il rinnovo della concessione rilasciata alla società Alberghi Mattera s.n.c., poi società Alberghi Mattera s.r.l., per l'utilizzazione delle Acque Calde Sotterranee (P.U.L.), denominata "Hotel Vittorio", captate da n. 1 pozzo nel comune di Barano d'Ischia (NA), riportato sull'unità planimetrica catastale al foglio n. 32, p.la n. 56 ex 75;
2. **di disporre** le seguenti opere necessarie per garantire la sicurezza dei luoghi e la salvaguardia del giacimento, da effettuarsi in accordo con questa struttura regionale: il pozzo di emungimento deve essere messo in condizioni di sicurezza con il distacco della rete di adduzione e la rimozione della pompa di emungimento, provvedere alla chiusura del pozzo con la messa in opera di idonee cementazioni e tamponamenti volte ad impedire l'inquinamento della falda e a garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.
3. **di disporre** che tutti i lavori di ripristino dei luoghi sono a cura e a spese del concessionario a cui nulla è dovuto dalla Regione;

4. **di disporre** che, verificata la corretta esecuzione dei lavori di cui al punto precedente, con separato atto sarà disposto lo svincolo del deposito cauzionale;
5. **di disporre la notifica** del presente decreto alla società Alberghi Mattera s.r.l.;
6. **di trasmettere** il presente decreto in forma telematica, per notifica nonché per conoscenza e competenza:
  - al Sindaco del comune di Barano d'Ischia (NA) ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza (art. 37 del R.R. 12/2012);
  - all'Assessore alle Attività Produttive;
  - alla Segreteria di Giunta;
  - al BURC;
  - all'ASL di Napoli 2 Nord – Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. Campania ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

DOTT. RICCARDO ROCCASALVA